



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

<b>Seduta in data : 18/09/2020</b>		<b>Atto n. 18</b>	
<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione regolamento TARI</b>		

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIOOTTO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 10:55, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO AVV. ROBERTO	CONSIGLIERE	N
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	S
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	S
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	S
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 12 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
3. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;

• la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

### **Considerato che:**

• l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

• il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito all'approvazione del relativo Regolamento;

**Preso atto** che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

### **Dato atto che la TARI**

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

• fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

**Considerato**, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

**Vista** la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

**Ritenuto** di provvedere in merito approvando un Regolamento TARI che ricalca quasi totalmente l'impostazione del vecchio regolamento approvato con la deliberazione del C.C. n. 31 del 2014 apportando solo qualche piccola modifica al fine di chiarire alcuni aspetti di determinate fattispecie che potevano destare dubbi interpretativi;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Vista:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

**Visto:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Resp. del Settore Economico e Finanziario per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia,

Con voto favorevole unanime,

**DELIBERA**

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI per l'anno 2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere,

Con separata e unanime votazione,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottore Marra Pietro

---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti